



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

In liquidazione

Deliberazione n. 26 del 30/12/2022

Oggetto: Fabbisogno del personale 2023- indirizzi agli uffici per il recepimento delle direttive nel predisponendo PIAO 2023

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Poteri del Consiglio Direttivo

PREMESSO:

- che l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse "gli organi di vertice delle amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999 n.68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dal comma 1 e 20 bis e seguenti dell'art. 39 della Legge 449/1997";
- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- che la Legge 448 del dicembre 2001 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto art. 39, che prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale e realizzando le assunzioni anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- che l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;
- che sulla base del testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;

- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

*RICHIAMATO l' art. 1, comma 557 e ss. e l'art. 1, c. 562 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L. 44/2012 e dall'art. 3, comma 5-bis del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114/2014 e D.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) **LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;** b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 557-quater.*

DATO ATTO che, ai fini dell'applicazione del comma 557 L. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

AVUTA lettura del comma 562 L. 296/2006, secondo cui per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

VISTO l'art. 9, c. 28 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) secondo cui: "28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad

altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale..... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

VERIFICATO che il Consorzio rispetta il vincolo di contenimento della spesa di personale a livello di quella del 2008, così come previsto dall'art. 1, comma 562, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

PRESO ATTO del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica. Parere UPPA n. 15/07 secondo cui: *“Il consorzio, come soggetto di diritto, risulta inquadrabile tra gli enti non sottoposti al patto di stabilità proprio in quanto l'art. 1, comma 676, della richiamata legge n. 296 del 2006 non lo contempla nel novero degli enti chiamati alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Per lo stesso ordine di ragioni, detta soluzione interpretativa è applicabile, anche alle all'ente intestato, come chiarito anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato con parere del 23 marzo 2007, n. 38088. Ne consegue che, al fine dell'individuazione dei principi e dei vincoli assunzionali previsti dal legislatore, occorrerà fare rinvio al comma 562 della più volte richiamata legge n. 296 del 2006. Si ricorda, infine, che il richiamato comma 562 individua un limite di spesa del personale che comprende anche la spesa per le assunzioni a tempo determinato, con la precisazione, tuttavia, che il vincolo previsto relativamente alla possibilità di assumere personale nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, non trova applicazione in ordine a detta tipologia contrattuale. La logica sottesa a questa disposizione è, infatti, riconducibile alle limitazioni previste dalle finanziarie degli ultimi anni in materia di assunzioni a tempo indeterminato”;*

VISTI i seguenti pareri delle sez. reg. della Corte dei Conti:

- parere della Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, n. 42 del 2014, secondo cui: *“Il consorzio fra enti locali, pertanto, costituisce una delle possibili forme associative (alla pari di Convenzioni e Unioni), per la cui disciplina il legislatore richiama, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali. Così come l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituito, è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ogni ente associato (Cons. di Stato, sentenza 2605/2001, e in termini similari, anche Cass., ordinanza 33691/2002). Di conseguenza troveranno applicazione le norme*

delle aziende speciali per quanto riguarda l'attività di erogazione del servizio, mentre torneranno applicabili quelle dei consorzi ove si tratti di regolamentare la vita associativa fra i comuni consorziati (costituzione e deliberazioni assembleari, nomina amministratori, adozione decisioni, etc.), come palesato dall'inciso legislativo "in quanto compatibili";

- parere della Corte dei Conti, sez. reg. contr. Campania del 15.12.2014 *"la sopra richiamata normativa in materia di contenimento delle spese di personale degli enti locali e dei soggetti partecipati dagli enti pubblici avrebbe introdotto l'obbligo, per i soggetti controllanti e per i soggetti controllati, di valutare la propria situazione economico-finanziaria, nonché le reali e concrete necessità che agli stessi fanno capo, facendo così emergere le responsabilità di ciascuno nel caso di mancata attuazione delle misure che confermino i propri costi in maniera coerente con la qualità dei servizi prestati. Le scelte preferenziali da porre in essere, in concreto, dovrebbero quindi essere ispirate – in conformità alle esigenze di razionalizzazione e di economicità nella gestione di risorse pubbliche – ad una coerente, completa e motivata applicazione di principi di sana gestione e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le relative implicazioni, sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività di amministrazione";*

- parere della Corte dei Conti, sez. reg. controllo Emilia-Romagna, n. 126 del 2015: *"Il Consorzio di cui trattasi si può innanzitutto definire come un Consorzio di servizi, secondo la categorizzazione effettuata dalla Sezione Autonomie – che distingue fra consorzi di funzioni e consorzi di servizi - essendo finalizzato "alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e non", e costituisce, in base al combinato disposto degli articoli 31, 113 bis e 114 del d.lgs. 267/2000 "una delle possibili forme associative (alla pari di Convenzioni e Unioni), per la cui disciplina il legislatore richiama, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali" (Delibera n.9/SEZAUT/2015/QMIG). La giurisprudenza, dopo averne posto in evidenza il carattere strumentale, al pari di quello proprio delle aziende speciali, sottolinea che il consorzio "fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati" (Cons. di Stato, n. 2605/2001; cfr. anche Cass., ord. n. 33691/2002)"*

CONSEQUENTEMENTE anche i consorzi, costituiti fra enti locali per la gestione associata di servizi osservare, come le aziende speciali, i divieti e le limitazioni previste per gli enti locali che li hanno costituiti e vi partecipano;

RICHIAMATA in proposito la Deliberazione del Commissario n. 11 del 26.10.2021 avente ad oggetto la programmazione di fabbisogno di personale – anni 2022/2024 rideterminazione della dotazione organica, ricognizione eccedenze di personale in cui si da atto che il valore della spesa media del personale per il triennio 2011-2013 è pari ad euro 649.187,49 e che la spesa media del personale nell'anno 2008 per gli enti non soggetti al patto era pari ad euro 740.162,40 (vedi pareri bilancio di previsione 2021-2022);

VALUTATO che appare necessario procedere alle modifiche della dotazione organica, tenuto conto della fase liquidatoria disponendo l'integrazione del fabbisogno del personale con contratti flessibili che non generano un incremento stabile della spesa e che possono essere modificate in ragione delle sopravvenute esigenze straordinarie;

DATO ATTO che la struttura organizzativa del Consorzio al 31.12.2021 contava in organico 7 unità di personale a tempo indeterminato oltre il direttore; il personale in servizio al 31.12.2022 sarà pari a 6 unità di personale di cui 2 figure a tempo determinato con incarico ex art. 110 del TUEL;

VISTO l' art.53 del CCNL Enti locali 2016-2018 (Rapporto di lavoro a tempo parziale): 1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

VISTO l'art. 50 del C.C.N.L. Enti Locali 2016-2018 secondo cui " 1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. [...] 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; 59 e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali";

VISTO l'art. 52 del C.C.N.L. Enti Locali 2016-2018 secondo cui: "1. *Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.* 2. *I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3.* 3. *Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; d) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; f) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale";*

RITENUTO di determinare la nuova dotazione organica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità al fine del coerente svolgimento dei servizi gestiti del Consorzio nelle more della conclusione della fase liquidatoria finalizzata alla costituzione della Fondazione;

CONSIDERATO che la programmazione regionale in pendenza della definizione della procedura liquidatoria avente limite annuale non assicura la certezza delle risorse a disposizione del Consorzio e tale elemento condiziona la possibilità di programmare oltre l'esercizio 2023 se non confermando le risultanze di quanto è riportato in dispositivo d'atto;

RICORDATO che, sulla base delle previsioni di cui al CCNL 21.5.2018, viene superata la distinzione all'interno della categoria D tra posizioni giuridiche di accesso D1 e D3, per cui tutti i nuovi accessi dovranno essere effettuati in categoria D1 e che i dipendenti in servizio di categoria D3, nonché quelli di cui le procedure concorsuali per tale posizione sono in itinere alla data di entrata in vigore del citato CCNL, cioè al 22.5.2018, continueranno ad essere inquadrati ad esaurimento in tale categoria e posizione giuridica, del che occorre dare atto nella dotazione organica;

RITENUTO, quindi, programmare per l'anno 2023, la copertura dei posti vacanti con ricorso a forme flessibili di lavoro,

DATO ATTO che l'attuale personale amministrativo in servizio, in mancanza della figura del Direttore, non è in grado di assolvere alle ordinarie attività e che il ricorso alle assunzioni flessibili assicura la prosecuzione dell'attività amministrativa del Consorzio con risparmio sulla spesa del personale;

RILEVATO che di fatto il Consorzio allo stato attuale è un ente privo di personale di qualifica dirigenziale e che pertanto le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), saranno attribuite, a seguito di provvedimento motivato del commissario, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione (art. 109 d.lgs 267/2000 comma 2); peraltro tale misura assicurerà la separazione delle funzioni di indirizzo politico dai compiti gestionali come misura che presidia la legalità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO, che secondo le linee di indirizzo per la costituzione dell'ufficio di piano, si indica come passaggio preliminare la verifica di personale amministrativo proveniente dai Comuni del Consorzio in cui la spesa di personale rimane a carico dei Comuni di provenienza, in quanto spese obbligatorie dei Comuni per le funzioni loro proprie, esercitate in maniera associata, secondo il dettato della L. n. 328/2000;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 557 della L. 311 del 2004 stabilisce che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

RILEVATO che il c.d. personale a scavalco, che rappresentano un'eccezione all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, ammessa dal Parere del Consiglio di Stato del 25 maggio 2005 n. 2141 e, dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 21 ottobre n.2. Secondo la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo della Sardegna, parere del 3 gennaio, n. 4, costituendo una nuova assunzione di personale e come tale soggetta i vincoli di ricorso al personale flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78 del 2010 (vedi anche Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, n. 448 del 2013).

RAMMENTATO che non rientrano nei limiti delle assunzioni di personale flessibile gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del TUEL,

CONSIDERATO che l'espressione "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" assume il significato di non poter introdurre un innalzamento delle spese relative al funzionamento complessivamente sostenute

dall'ente locale consentendo diversamente compensazioni interne (vedi, ad es, deliberazione della Corte dei Conti n. 452 del 2015);

RITENUTO DI PROGRAMMARE nel 2023 la copertura dei posti in dotazione organica vacanti strettamente necessarie ad assolvere le funzioni fondamentali dell'ente evitando una paralisi dell'azione amministrativa, precisando che, in base al principio di invarianza della spesa sarà assunto come limite di contenimento la spesa del personale quella determinata al 31.12.2022 pari ad euro 317.337,00;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente provvedimento, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

DATO ATTO che con la deliberazione n. 22 del 20.12.2022 con la quale l'organo amministrativo ha approvato il PIAO annualità 2022-2023 contenente tra l'altro il Piano delle Azioni Positive, tendente ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; tale atto è stato ulteriormente e separatamente adottato con delibera n.

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 183 del 2011, secondo cui le Amministrazioni sono tenute annualmente ad una ricognizione della dotazione organica per verificare situazione di soprannumero o eccedenze di personale;

RILEVATO che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero in quanto risulta la necessità di rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Consorzio non presenta situazione alcuna di eccedenza o di soprannumero per converso è manifesto il depauperamento subito dalla dotazione organica a causa del collocamento del personale in quiescenza;

CATEGORIA	Dotazione organica approvata con delibera commissariale 11/2021	Posto coperto al 31.12.2022	Posto vacante al 01.01.2023	Personale da Reclutare 01.01.2023	Modalità di reclutamento	Ipotesi nuova dotazione organica 2023
Direttore	1	0	1	0	Nelle more della procedura liquidatoria non è previsto il reclutamento	0
Categoria A	1	1	0	0		1

Categoria B	7	2 senza considerare aspettativa non retribuita	1	0	Non è previsto il reclutamento si conferma aspettativa non retribuita per una unità	2
Categoria C	3	1	2	1	Scorrimento graduatorie o scavalco di eccedenza	2
Categoria D	6	2	2	2	Scorrimento graduatorie o scavalco di eccedenza cui conferire incarichi ex art. 110 del TUEL	2

DI CONTENERE, la spesa del personale nei limiti di quella attestata nel triennio 2011-2013 pari ad euro 649.187,49 dando comunque atto che la spesa media del personale nell'anno 2008 per gli enti non soggetti al patto era pari ad euro 740.162,40 (vedi pareri bilancio di previsione 2021-2022);

DI DARE ATTO che la previsione di spesa del personale 2023 comprese le assunzioni flessibili e gli incarichi rientra nei limiti dello stanziamento di bilancio annualità 2023 e rispetta i vincoli di finanza pubblica essendo presuntivamente pari ad euro 216.000,00;

DI DARE ATTO che la presente delibera dovrà confluire, con gli opportuni adeguamenti che si rendessero necessari per assolvere agli adempimenti della fase liquidatoria, nel Piano Integrato di Organizzazione e attività annualità 2023;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000;

Di trasmettere il presente atto al Collegio dei revisori dei Conti per la resa del parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Il commissario liquidatore

Dott. Ignazio Porcu

In ordine alla presente delibera esprime il seguente parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole.

La Responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario– D.ssa Irene Marcomini

Nuoro 30.12.2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 10/01/2023 e che la presente rimarrà esposta all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro 10/01/2023